



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria il 14 dicembre 2023

Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci il 19 dicembre 2024

STATUTO ANCE ROMA - ACER

1. Costituzione

1. E' costituita in forma associativa democratica una organizzazione economico-sindacale denominata "Associazione dei Costruttori Edili di Roma e provincia – ACER", in forma abbreviata ANCE ROMA – ACER. L'Associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.
2. L'Associazione ha sede a Roma e può istituire uffici e sedi decentrate previa delibera del Consiglio Generale.

2. Scopi

1. ANCE ROMA – ACER ha lo scopo di rappresentare e tutelare le Imprese, con sede legale, filiale, succursale o con attività nella provincia di Roma, che, costituite sotto qualsiasi forma o tipologia giuridica, esercitano la loro attività in qualunque settore del processo edilizio, nonché nelle fasi ad esso preliminari o connesse, quali quella della promozione o del coordinamento generale, della realizzazione costruttiva, della produzione di materiali, della gestione.
2. L'Associazione non ha fine di lucro.
3. In particolare l'Associazione:
 - a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
 - b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
 - c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
 - d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni

amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;

- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici e gli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o

collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;

- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;
- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- r) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado.
- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

3. Rapporti con ANCE e ANCE LAZIO

1. ANCE ROMA - ACER è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.
2. L'Associazione adotta il Codice Etico predisposto secondo le indicazioni dell'ANCE.
3. L'adesione di ANCE ROMA - ACER all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.
4. Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare dall'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo regionale.
5. La qualità di socio ordinario dell'Associazione comporta anche il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti di associazione che intercorrono tra l'Associazione

medesima, ANCE LAZIO e l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili - ANCE e osservare, per quanto di competenza, le norme e gli obblighi previsti dai rispettivi statuti.

6. Le imprese associate in qualità di socio ordinario, in particolare, sono tenute a versare all'ANCE un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti organi nazionali e provinciali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale dell'Associazione di Roma che al di fuori di essa.

4. Sistema Associativo

1. L'Associazione inquadra, in conformità ai vigenti accordi Ance/Confindustria
 - a) Imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, la cui attività è finalizzata alla costruzione di opere edili o comunque infrastrutturali nella loro interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
 - b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e/o possano disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.
2. Le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) a loro volta, sono suddivise in:
 - Soci ordinari
 - Imprese assistite.
 - Soci aggregati
3. Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente, con un ramo di azienda, una delle attività sopra menzionate.
4. Ciascuna impresa associata è rappresentata nell'ambito associativo:
 - a) dal titolare, qualora si tratti di impresa individuale;
 - b) dal legale rappresentante per tutte le altre tipologie imprenditoriali;
 - c) dal rappresentante designato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), purché munito di apposita procura.
5. E' facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutarî di cui all'art.2.

5. Domanda di ammissione

1. Le imprese che, in possesso dei necessari requisiti, intendano far parte dell'Associazione, in qualità di socio ordinario, devono presentare domanda utilizzando l'apposito modello predisposto dagli Uffici dell'Associazione.
2. Sull'ammissione delibera il Comitato di Ammissione e Vigilanza previa istruttoria degli uffici competenti dell'Associazione.
3. Dell'ammissione viene informato il Consiglio Generale nella prima seduta utile successiva alla stessa.

6. Durata del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. I soci possono recedere dall'Associazione tramite apposita comunicazione via PEC da inviare agli uffici dell'Associazione. Peraltro agli effetti contributivi gli obblighi dei soci ordinari sono contratti per la durata di un anno a decorrere dalla data della deliberazione di ammissione e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno se il recesso dall'Associazione non viene comunicato ufficialmente con PEC almeno due mesi prima della scadenza.

7. Diritti delle imprese associate

1. Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.
2. I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi secondo il principio della continuità come declinato nel presente Statuto.

8. Obblighi delle imprese associate

1. L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) Osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) Accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
- d) Rispettare le norme dei contratti collettivi e degli accordi di lavoro sottoscritti dall'Associazione e, in genere, ogni regolamentazione debitamente approvata dai competenti organi sociali;
- e) Le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- f) Le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- g) Le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dall'Associazione del Sistema ANCE e dai Sindacati di categoria.

9. Quota di ammissione – contributi associativi

1. Le imprese associate in qualità di socio ordinario hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione un contributo associativo annuo da calcolarsi secondo la misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale delle imprese associate in seduta ordinaria.
2. Il contributo non può essere inferiore alla quota minima prestabilita e non può superare la quota massima prestabilita.
3. Le misure dei contributi associativi minimo e massimo per ciascun anno sono stabilite di anno in anno dall'Assemblea Generale delle imprese associate in seduta ordinaria.

4. Le misure del contributo associativo annuo minimo e massimo, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo il conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea Generale delle imprese associate.
5. I contributi associativi devono essere versati dai soci ordinari secondo le modalità previste e stabilite dall'Assemblea Generale, con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di promuovere il procedimento di ingiunzione innanzi al Foro competente di Roma in caso di morosità o inadempienza.

10. Perdita della qualifica di impresa associata

1. La qualità di socio ordinario si perde:
 - a) per recesso volontario;
 - b) per cessazione di attività o messa in liquidazione dell'azienda, da comprovarsi a termini di legge, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione;
 - c) per espulsione, a seguito di decisione emanata dai Probiviri;
 - d) per espulsione deliberata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza nelle ipotesi disciplinate dal Codice Etico.
 - e) per decadenza, nei casi di reiterata grave inadempienza contributiva deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Comitato di Ammissione e Vigilanza;
 - f) per recesso motivato da deliberate modifiche dello Statuto;
 - g) per scioglimento dell'Associazione.
2. La qualità di socio ordinario può essere sospesa dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Ammissione e Vigilanza, per grave inadempienza contributiva. ANCE ROMA - ACER, previa determinazione del Consiglio di Presidenza, può sospendere i servizi alle imprese non in regola con il versamento dei contributi associativi.

11. Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE

1. La qualità di socio ordinario comporta, inoltre, il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra la stessa Associazione e le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE medesima.
2. In particolare i soci ordinari, per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, sono tenuti a versare all'Associazione competente per territorio aderente all'ANCE - ottenendone la normale assistenza - un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità

annualmente stabilite dai competenti organi dell'ANCE. Gli importi contributivi così versati sono ripartiti tra l'Associazione competente per territorio e l'Associazione, in conformità dello Statuto dell'ANCE.

3. Tali ultime disposizioni non si applicano nel caso che le imprese associate ad altre Associazioni territoriali aderiscano direttamente anche all'Associazione locale.

12. Rapporti con la Confederazione Generale dell'Industria Italiana

1. La qualità di socio ordinario comporta altresì il dovere di conoscere e accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra l'Associazione, l'ANCE e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana alla quale l'ANCE stessa aderisce e quindi di osservare, per quanto di competenza, le norme e gli obblighi previsti dai rispettivi statuti.

13. Imprese assistite

1. Fanno parte dell'Associazione e sono da questa rappresentate, in qualità di "imprese assistite", tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Roma, che non siano già soci ordinari.
2. Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto al versamento delle quote di adesione contrattuale.
3. Le imprese assistite:
 - ricevono i servizi deliberati dal Consiglio Generale;
 - partecipano alle iniziative realizzate dall'Associazione nell'interesse specifico della categoria;
 - partecipano alle iniziative seminariali e formative dell'Associazione;
 - ricevono le informative sulle novità legislative, amministrative, tecniche di settore e di programmazione territoriale;
 - hanno diritto alla rappresentanza sindacale e istituzionale;
 - esprimono un voto in Assemblea e non hanno diritto di elettorato passivo.
4. Tali diritti e servizi sono sospesi se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle quote di adesione contrattuale alla chiusura dell'anno edile antecedente all'assemblea.
5. La qualifica di impresa assistita si perde:
 - a) per acquisizione della qualifica di impresa associata ordinaria;
 - b) per cancellazione dalla Cassa Edile;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Generale dell'Associazione;

14. Soci Aggregati

1. Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.
2. Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.
3. I soci aggregati di ANCE ROMA - ACER esprimono un voto in Assemblea e non hanno diritto di elettorato passivo.

15. Domanda di adesione - Diritti - Doveri

Durata dell'adesione

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione in qualità di soci aggregati devono manifestare la loro volontà di adesione presentando apposita domanda all'Associazione utilizzando l'apposito modello predisposto dagli Uffici.

16. .Organi dell'Associazione - Elencazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea Generale delle imprese;
 - il Consiglio Generale;
 - Il Consiglio di Presidenza;
 - il Presidente;
 - il Tesoriere;
 - i Vice Presidenti;
 - le Commissioni referenti;
 - i Comitati dimensionali delle medie-grandi imprese, delle piccole imprese e della promozione edilizia;
 - il Comitato di Ammissione e Vigilanza;
 - i Probiviri;
 - il Collegio dei Garanti contabili;

- il Gruppo Giovani.

17. Eleggibilità alle cariche sociali

1. Possono essere designati a ricoprire cariche all'interno degli organi associativi esclusivamente i rappresentanti di imprese associate in qualità di socio ordinario, che abbiano i requisiti previsti dal Codice Etico. Le imprese dagli stessi rappresentati devono essere in regola con il versamento dei contributi associativi a livello territoriale e nazionale in maniera continuativa. Tale continuità deve risalire almeno alla assemblea elettiva precedente alla designazione ovvero alla data di iscrizione dell'impresa all'Associazione, qualora essa sia successiva alla data della predetta assemblea. La continuità viene verificata annualmente alla data dell'Assemblea ordinaria e comunque alla data dell'Assemblea Elettiva.
2. La continuità contributiva si intende rispettata anche nell'ipotesi in cui il socio ordinario, entro il termine di scadenza previsto per il versamento dei contributi, abbia provveduto a formulare istanza di rateazione con conseguente impegno al pagamento rateale entro i sei mesi successivi. Il mancato rispetto del piano rateale determina il venire meno del requisito della continuità.
3. La continuità non è necessaria per i componenti delle commissioni referenti che non siano membri del Consiglio di Presidenza o del Consiglio Generale.
4. Ciascuna impresa associata può essere presente negli organi associativi esclusivamente tramite persona avente i requisiti di rappresentanza.
5. Ciascuna impresa non può esprimere negli organi associativi più di un rappresentante.
6. La verifica in merito al possesso dei requisiti associativi e contributivi viene effettuata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza.
7. La verifica in merito al possesso dei requisiti previsti dal Codice Etico viene effettuata dai Probiviri.
A tal fine i candidati alle cariche sociali sono tenuti ad effettuare ai Probiviri apposita dichiarazione ai sensi dell'art.18 del Codice Etico.
8. In relazione all'elettorato passivo e, alla conseguente assunzione di cariche all'interno dell'Associazione valgono le seguenti regole:

Per l'eleggibilità alla carica di Presidente dell'Associazione è richiesto, altresì, il requisito dell'anzianità associativa, che deve risalire almeno alla data dell'Assemblea elettiva antecedente alla nomina, anche se maturata con riferimento a più imprese.

18. Durata delle cariche sociali

1. Il Presidente dell'Associazione può rimanere in carica per un solo mandato. Il mandato ha durata quadriennale salvo quanto previsto agli articoli 20 e 32 comma 5. I Vicepresidenti, i Presidenti dei Comitati esecutivi e il Tesoriere possono essere rieletti per un ulteriore mandato. Le cariche scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio, di norma, in anno dispari (nello stesso anno di rinnovo del Consiglio Generale di Ance e antecedentemente al rinnovo dello stesso).
2. Per le cariche negli organi associativi il quadriennio decorre dal giorno della seduta di insediamento dell'organo che elegge alle cariche e scade il giorno della seduta dello stesso organo che, nel quarto anno successivo, procede al rinnovo delle cariche medesime.
3. Alla scadenza di ogni quadriennio tutti gli organi uscenti restano operativi per l'adempimento dei compiti di ordinaria amministrazione, fino al completamento delle procedure di nomina dei corrispondenti nuovi organi.

19. Gratuità delle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

20. Decadenza

1. Decadono dalle cariche sociali coloro che perdono i requisiti previsti dal presente Statuto. La perdita dei predetti requisiti viene verificata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza e la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale.
2. Può essere, inoltre, disposta la decadenza dalle cariche in seno agli organi collegiali per coloro che non partecipino ingiustificatamente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo al quale appartengono.
3. Il Presidente dell'organo collegiale deve segnalare la situazione sopra evidenziata al Consiglio Generale che, valutate le circostanze, delibererà in merito alla eventuale decadenza.
4. Decadono, altresì, dalle cariche associative, il Presidente dell'Associazione; i componenti a qualsiasi titolo del Consiglio Generale; il Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza;

il Presidente del Collegio dei Garanti contabili; i Probiviri, qualora le relative Imprese non risultino in regola con la contribuzione associativa territoriale e nazionale alla data delle Assemblee ordinarie successive alla loro nomina o designazione.

5. La decadenza nei casi previsti dai commi precedenti è deliberata dal Consiglio Generale dell'Associazione che si attiva su segnalazione del Comitato di Ammissione e Vigilanza.
6. La decadenza dalle cariche è altresì prevista nelle ipotesi disciplinate dal Codice Etico. In tali casi la decadenza è disposta dai Probiviri.
7. Nell'ipotesi venga deliberata la decadenza trovano applicazione le norme sulle sostituzioni previste per ogni singola carica.
8. La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti in organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico.
9. Tutte le nomine negli organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

21. Sospensione dalle cariche

1. La sospensione dalle cariche associative è disposta dai Probiviri nei casi previsti dal Codice Etico.

Nei casi di sospensione dalla carica trovano applicazione le norme sulle sostituzioni previste per la specifica carica.

2. La sospensione dalla carica estende i suoi effetti anche agli incarichi conferiti dall'ANCE ROMA – ACER in organismi esterni.

22. Assemblea dei soci – Costituzione e voti

1. L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti delle imprese che hanno diritto di voto. E' ammessa una delega rilasciata in favore di altro socio.
2. In deroga al suddetto principio, è ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.
3. A ogni socio ordinario e in regola con il pagamento dei contributi associativi spettano 5 voti.
4. Agli stessi vengono attribuiti, inoltre, ulteriori voti con le seguenti modalità fondate sul calcolo della sommatoria dei contributi versati negli ultimi tre anni ad ANCE ROMA - ACER e

di spettanza della stessa Associazione entro la data dell'ultima assemblea di approvazione del bilancio. Ciò posto gli ulteriori voti vengono attribuiti secondo il seguente schema:

- un voto ogni 5 euro versati fino ad un totale di contributi versati di 2 mila euro;
 - un voto ogni 50 euro versati in caso di contributi versati da euro 2 mila e uno a 9 mila euro;
 - un voto ogni 100 euro in caso di contributi versati superiori a 9 mila euro;
5. Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, approva apposito Regolamento per individuare parametri di calcolo armonizzati con eventuali previsioni contributive volte ad implementare il numero dei soci ordinari nonchè per individuare, in relazione all'attribuzione dei voti spettanti a ciascun socio, criteri di premialità in caso di continuità nella regolarità contributiva e di penalizzazione in caso di ritardo nella contribuzione.
6. L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.
7. L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci ordinari, iscritti all'Associazione da almeno 10 anni, nominata dal Consiglio generale.

Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascun socio può richiedere la verifica dei voti che gli sono stati attribuiti e comunicati con l'avviso della convocazione assembleare non oltre il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

23. Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:
- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
 - b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, i/il Vice Presidenti e il Tesoriere;
 - c) eleggere i componenti il Consiglio Generale
 - d) eleggere il Collegio dei Garanti contabili

- e) eleggere i Probiviri;
 - f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
 - g) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - h) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.
2. Spetta all'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:
- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione;
 - c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance;
 - d) alienare la sede sociale.

24. Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

1. L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.
2. E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.
3. La convocazione è fatta dal Presidente con PEC da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. Alle imprese assistite è data notizia della convocazione attraverso avviso editato sul sito web dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea.
5. Ad esercitare il diritto di voto sono i legali rappresentanti delle imprese, ovvero se queste hanno provveduto a comunicare una delega per i rapporti con l'Associazione, colui che è stato indicato.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la modalità, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo PEC con preavviso di almeno cinque giorni.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

8. In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentato il 10% dei voti esercitabili.
9. Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente e Vice Presidenti che sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.
10. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti assegnati ai soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.
11. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.
12. E' ammesso il voto mediante piattaforma informatica con modalità che assicurino la trasparenza e la segretezza.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa. Il verbale deve essere portato a conoscenza dei componenti l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.

25. Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale, organo deliberante dell'Associazione, è composto da:
 - a) 41 Consiglieri eletti per ogni mandato di carica dall'Assemblea Generale delle imprese associate;
 - b) il Presidente dell'Associazione eletto per ogni mandato dall'Assemblea Generale delle imprese associate;
 - c) i Vicepresidenti di linea;
 - d) il Tesoriere dell'Associazione;
 - e) i precedenti Presidenti dell'Associazione; all'ultimo Presidente è attribuito il diritto di voto;
 - f) i Presidenti degli enti bilaterali;

- g) il Presidente di ANCE LAZIO, qualora il medesimo sia un socio di ANCE ROMA – ACER;
 - h) il Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza nominato per ogni mandato dall'Assemblea Generale delle imprese associate;
 - i) il Presidente ed i due Vice Presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
 - j) gli eventuali consiglieri onorari;
 - k) i Presidenti dei Comitati dimensionali delle Piccole Imprese, delle Medie e Grandi Imprese, della Promozione Edilizia.
2. Qualora uno o più dei componenti del Consiglio Generale di cui al precedente co.1°, lettera a), vengano a cessare dalla loro carica durante il loro mandato subentrano a pieno titolo i primi dei non eletti tra i candidati alla carica di consigliere; in caso di parità di voti subentra il candidato più anziano associativamente, o in subordine più anziano di età.
 3. Nella ipotesi in cui vengano a cessare, durante il mandato, uno o più Consiglieri diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), saranno gli organismi associativi competenti che hanno provveduto ad indicarli a procedere alle eventuali necessarie sostituzioni.

26. Seduta di insediamento

1. Il Presidente neo eletto convoca e presiede la prima riunione plenaria del Consiglio Generale nonché quelle successive. In tali occasioni o in una successiva può nominare uno o più consiglieri aggiunti.

27. Consiglio Generale - Riunioni ordinarie - Verbalì

1. Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente in carica dell'Associazione o di chi statutariamente lo sostituisce, almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dell'Associazione o lo richiedano non meno di quindici componenti secondo le modalità indicate da apposito regolamento.
2. La convocazione, in prima e seconda seduta, è fatta mediante avviso inviato per mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni.

Gli avvisi di convocazione devono contenere la indicazione del luogo, delle modalità, del giorno ed ora delle riunioni e devono precisare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica, o, in subordine di maggiore anzianità associativa, che partecipa alla riunione. In mancanza del Presidente e dei Vice Presidenti la riunione del Consiglio è presieduta dal Consigliere più anziano associativamente, o, in subordine, anagraficamente.
4. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio in seduta plenaria, oltre di chi presiede la riunione; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti il Consiglio.
Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Le votazioni riguardanti nomine o questioni personali possono farsi per schede segrete, se tale modalità è richiesta da almeno cinque Consiglieri presenti alla riunione.
7. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci; in quelle segrete, la votazione deve invece ritenersi nulla e può essere ripetuta, a giudizio del Presidente o di chi ne fa le veci, per altre due volte, dopo di che deve essere adottata la votazione palese.
8. E' in facoltà del Presidente di invitare in via saltuaria o permanente alle riunioni del Consiglio persone che abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto, che vi partecipano senza diritto di voto.
9. Di ogni riunione del Consiglio si redige processo verbale firmato da chi presiede la riunione e dal Direttore Generale dell'Associazione, che esercita le funzioni di Segretario del Consiglio, o da altro funzionario da lui delegato alla funzione di Segretario della riunione stessa, previo consenso del Presidente.
Copia del verbale è inviata a cura della Segreteria ai componenti il Consiglio.

28. Consiglio Generale - Attribuzioni

1. Spetta al Consiglio:
 1. deliberare, anche in attuazione delle indicazioni dell'Assemblea generale dei soci, gli indirizzi generali dell'azione associativa, curando il conseguimento dei fini sociali;
 2. ratificare su proposta del Consiglio di Presidenza i contratti collettivi e gli accordi di lavoro, nonché gli accordi, comunque denominati, che impegnino l'Associazione nei suoi rapporti esterni;

3. emanare norme ed istruzioni di carattere generale nell'interesse ed a tutela dei soci;
4. nominare i Consiglieri onorari;
5. nominare per ogni mandato, su proposta del Consiglio di Presidenza, d'intesa con i rispettivi Vice Presidenti responsabili di linea, i componenti le cinque Commissioni Referenti;
6. eleggere, preferibilmente nel proprio ambito, su proposta del Presidente, sentita il Consiglio di Presidenza, i rappresentanti dell'ANCE ROMA - ACER nel Consiglio Generale dell'ANCE LAZIO e negli organi deliberativi dell'ANCE e procedere alla loro eventuale sostituzione;
7. costituire particolari uffici e servizi nell'interesse e a tutela dei soci;
8. procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
9. adottare i provvedimenti di adesione di cui all'art.3, ultimo comma, salvo la ratifica dell'Assemblea Generale dei soci ordinari;
10. ratificare la proposta del Consiglio di Presidenza sul bilancio consuntivo, che andrà sottoposta al Collegio dei Garanti contabili per gli adempimenti di loro competenza e sul bilancio preventivo, con la relativa relazione di accompagnamento predisposta dal Tesoriere, da presentare all'Assemblea Generale dei soci per la relativa approvazione;
11. determinare ogni anno, per i soci ordinari, su proposta del Consiglio di Presidenza da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci, la quota di ammissione a socio, il contributo associativo annuo, il minimo e il massimo contributivo, nonché le modalità della loro riscossione;
12. determinare ogni anno, su proposta del Consiglio di Presidenza da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci, la quota di ammissione, il contributo annuo e le relative modalità di riscossione cui sono tenuti i soci aggregati;
13. provvedere, su proposta del Presidente, sentita il Consiglio di Presidenza, alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale;
14. decidere, in via definitiva e a schede segrete, sulle proposte avanzate dal Comitato di Ammissione e Vigilanza, di sospensione o decadenza dalla qualità di socio”;
15. sostituire, di volta in volta, i componenti elettivi del Consiglio venuti eventualmente a cessare prima della scadenza del mandato, in base alle risultanze dei primi fra i non eletti nelle ultime elezioni per il Consiglio stesso, previa verifica, da parte del Comitato di

Ammissione e Vigilanza e dei Probiviri in base alle rispettive competenze, della permanenza dei requisiti di eleggibilità;

16. avanzare proposte in materia di modifiche statutarie;
17. nominare, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza i rappresentanti dell'Associazione negli Enti paritetici gestiti unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e designarne i Presidenti;
18. provvedere, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, all'eventuale sostituzione, anche prima dello scadere del periodo di carica previsto dallo Statuto degli Enti di cui al punto precedente, dei rappresentanti dell'Associazione in seno agli Enti medesimi;
19. designare, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, i rappresentanti dell'ANCE ROMA - ACER in seno agli organi tecnico-consultivi dell'ANCE e dell'ANCE LAZIO, nonché presso tutti gli Enti, Amministrazioni, Istituzioni od altri soggetti esterni presso i quali si renda necessaria od opportuna la rappresentanza dell'Associazione o della categoria ovvero quando venga richiesto all'Associazione di designare o nominare persone in organismi esterni e procedere alla loro eventuale sostituzione;
20. deferire ai Probiviri, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla qualità di socio o dalle cariche sociali per coloro che incorrono in gravi violazioni del presente Statuto ovvero vengono a mancare alla finalità di prestigio ed armonia della vita interna ed esterna dell'Associazione;
21. dichiarare la decadenza dalle cariche sociali di cui al presente Statuto, secondo le procedure ivi previste;
22. deliberare, su proposta del Comitato di Ammissione e Vigilanza, sulla sospensione o decadenza dalla qualità di socio per grave inadempienza contributiva;
23. prendere atto delle determinazioni adottate dal Comitato di Ammissione e Vigilanza in merito alle adesioni associative;
24. concedere l'eventuale benestare all'adesione ad altre associazioni di categoria costituite per scopi sociali identici nel medesimo territorio di competenza di ANCE ROMA - ACER
25. convocare l'Assemblea Generale dei soci in caso di inerzia del Presidente dell'Associazione;
26. deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, i regolamenti attuativi del presente Statuto contenente le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva;

27. determinare, su proposta del Consiglio di Presidenza, le tipologie dei servizi da fornire alle imprese socie aggregate, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci ordinari;
 28. nominare i soci onorari dell'Associazione;
 29. deliberare, a maggioranza assoluta dei voti ed a schede segrete, sulle richieste di iscrizione a socio ordinario nell'ipotesi di eccezione formulata di cinque o più associati;
 30. valutare l'opportunità di deliberare, su proposta del Consiglio di Presidenza, il regolamento disciplinante i requisiti e le caratteristiche imprenditoriali necessari per far parte dei settori associativi
 31. ratificare il regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
 32. amministrare il fondo comune, su proposta del Consiglio di Presidenza;
 33. determinare le linee di riferimento sulla cui base il Consiglio di Presidenza assicura l'opportuna azione di indirizzo e di coordinamento dell'Associazione nei confronti delle società promosse, gestite o partecipate dall'Associazione stessa, nonché nei confronti degli organismi paritetici;
 34. autorizzare le temporanee sostituzioni negli organismi associativi per i caso di assenza, temporaneo impedimento o cessazione del Presidente del C.A.V. e del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
 35. apportare le modifiche necessarie per l'adeguamento all'art.39 della Costituzione e alle norme statutarie dell'ANCE del presente Statuto che dovranno essere successivamente sottoposte alla approvazione dell'Assemblea Generale dei soci ordinari;
 36. stabilire la data dell'Assemblea Generale dei soci per l'elezione delle cariche sociali
 37. determinare, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, quando e per quali attribuzioni dell'Assemblea Generale dei soci procedere ad attivare la consultazione dei soci per corrispondenza o per via telematica;
 38. nominare il Presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie che possano insorgere tra i soci e che non si siano potute comporre bonariamente.
 39. deliberare su qualsiasi altra tematica che non sia espressamente riservata, dal presente Statuto, alla competenza di altri organi sociali.
2. Il Consiglio può richiedere il parere delle Commissioni referenti, nonché dei Comitati associativi, prima di assumere decisioni operative in materie rientranti nella competenza delle singole commissioni referenti o dei singoli Comitati.

29. Consiglio di Presidenza

Costituzione

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito da:
 - a) il Presidente;
 - b) i cinque Vice Presidenti responsabili di linea operativa;
 - c) i tre Presidenti dei Comitati esecutivi delle Medie - Grandi Imprese, delle Piccole Imprese, della Promozione Edilizia;
 - d) il Presidente del Gruppo Giovani;
 - e) il Tesoriere;
 - f) i Presidenti degli Enti Bilaterali
 - g) il Presidente di ANCE LAZIO ovvero, qualora il medesimo sia un socio di ANCE ROMA – ACER
2. E' in facoltà del Presidente di invitare in via saltuaria o permanente alle riunioni del Consiglio persone che abbiano i requisiti previsti dal presente Statuto, che vi partecipano senza diritto di voto.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono nominati.

Qualora ANCE ROMA – ACER non provveda alla nomina entro un congruo termine, il Presidente dell'ANCE nomina direttamente e temporaneamente il Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

30. Consiglio di Presidenza - Attribuzioni

1. E' competenza del Consiglio di Presidenza:
 1. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale;
 2. stabilire, nell'ambito delle direttive del Consiglio Generale, l'azione a breve termine dell'Associazione e predisporre i piani a medio e lungo termine da sottoporre all'approvazione del Consiglio medesimo;
 3. proporre, sulla base degli schemi predisposti dal Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Generale, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci;

4. proporre al Consiglio Generale, d'intesa con i Vice Presidenti responsabili di linea, le nomine dei componenti le cinque Commissioni Referenti;
5. esprimere parere sulle proposte del Presidente, da sottoporre al Consiglio Generale, relative alla nomina di rappresentanti dell'Associazione negli Enti paritetici, nonché relative alla loro sostituzione, ed inoltre sulle proposte relative alla designazione dei Presidenti di tali Enti;
6. proporre al Consiglio Generale, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci ordinari, la tipologia dei servizi da fornire alle imprese socie aggregate;
7. esprimere parere sulla proposta del Presidente, da sottoporre al Consiglio Generale, relativa alla nomina dei rappresentanti dell'ANCE ROMA - ACER nel Consiglio Generale dell'ANCE LAZIO e negli organi deliberativi dell'ANCE;
8. esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
9. proporre al Consiglio Generale la ratifica dei contratti collettivi e degli accordi di lavoro nonché degli accordi comunque denominati che impegnano l'Associazione nei suoi rapporti esterni;
10. proporre al Consiglio Generale la misura dei contributi, il minimo e il massimo contributivo, le modalità di riscossione, le quote di ammissione;
11. esprimere parere sulla proposta del Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale, in merito alla attivazione della procedura di consultazione dei soci;
12. esprimere parere sulla proposta del Presidente, da sottoporre al Consiglio Generale, sulla nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;
13. proporre al Consiglio Generale di valutare l'opportunità di emanare un regolamento disciplinante i requisiti e le caratteristiche imprenditoriali necessari per far parte dei settori associativi;
14. proporre al Consiglio Generale il regolamento attuativo del presente Statuto, contenente, tra l'altro, gli indirizzi di carattere generale, nonché le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva;
15. proporre al Consiglio Generale le modalità di amministrazione del fondo comune;
16. assicurare sulla base delle linee di riferimento stabilite dal Consiglio Generale, l'azione di indirizzo e coordinamento dell'Associazione nei confronti delle società promosse,

gestite o partecipate dall'Associazione stessa, nonché nei confronti degli organismi paritetici;

17. prendere atto della prolungata assenza o dell'impedimento di coloro che ricoprono cariche associative, ai fini dell'attivazione delle procedure di temporanea sostituzione.
2. Il Consiglio di Presidenza può richiedere il parere delle Commissioni referenti o dei Comitati associativi prima di assumere decisioni operative in materie rientranti nella competenza delle singole commissioni o dei singoli Comitati.
3. Il Consiglio di Presidenza è convocato con avviso inviato via mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo ipotesi d'urgenza, con indicazione dell'ordine del giorno, luogo e data della riunione. Tale convocazione viene effettuata dal Presidente dell'Associazione, che ne determina l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque con una frequenza almeno mensile.
4. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.
5. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
6. Delle decisioni si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Direttore Generale dell'Associazione che esercita le funzioni di Segretario o da altro funzionario da questi delegato previo consenso del Presidente.

31. Commissione di Designazione

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale procede su proposta del Presidente in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno tre nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico. In particolare i tre componenti debbono essere soci ordinari con almeno dieci anni di anzianità associativa. A tutte le riunioni della Commissione è invitato il Presidente dell'Associazione.
2. La commissione entro una settimana dalla sua costituzione procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo di sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale riferisce con relazione scritta al Consiglio Generale.

Una volta esaurita l'attività della Commissione di designazione e presentata la relazione scritta non sono più ammesse candidature alla Presidenza.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche individuato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

3. La Commissione opera con piena discrezionalità e individua autonomamente le modalità per il migliore espletamento delle sue funzioni con l'obiettivo di formulare indicazioni basate sull'effettiva consultazione della più ampia base associativa.

32. Presidente dell'Associazione

Elezione - Durata – Attribuzioni

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto.
2. La carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con altra carica di Presidente di organismi esterni promozionali ed operativi, promossi o gestiti dall'ANCE ROMA - ACER.
3. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa.

Compete al Presidente, tra l'altro, di:

- a) curare l'immagine dell'Associazione anche attraverso gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione;
- b) proporre all'Assemblea generale dei soci i nominativi dei cinque Vice Presidenti e del Tesoriere;
- c) proporre all'Assemblea Generale, la eventuale sostituzione dei cinque Vice Presidenti e del Tesoriere;
- d) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza stabilirne l'ordine del giorno, fissarne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- e) predisporre annualmente la relazione sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea Generale dei soci ordinari;
- f) sottoscrivere i contratti collettivi e gli accordi di lavoro, nonché gli accordi comunque denominati che impegnino l'Associazione nei suoi rapporti esterni;
- g) curare che l'elezione e la nomina a cariche sociali o l'affidamento di particolari incarichi, deliberati dai competenti organi dell'Associazione, siano notificati ai soggetti prescelti;

- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica dei relativi organi competenti nelle loro prime riunioni;
 - i) curare la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, con l'ausilio del Tesoriere;
 - j) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e vigilare su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendo, congiuntamente con il Tesoriere, i documenti relativi ad ogni atto concernente erogazioni di spese, movimento e impiego di fondi e connesse operazioni bancarie;
 - k) proporre al Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Presidenza, la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;
 - l) assumere e licenziare, su proposta del Direttore Generale, il personale dell'Associazione, sentita, per il personale direttivo, il Consiglio di Presidenza, e proporre, di concerto con il Consiglio di Presidenza, gli schemi dei Regolamenti interni sull'organizzazione e il funzionamento della Associazione, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Generale;
 - m) proporre al Consiglio Generale la nomina dei Consiglieri aggiunti;
 - n) proporre al Consiglio Generale, sentita il Consiglio di Presidenza, la designazione dei rappresentanti dell'Associazione negli Enti Paritetici, nonché la designazione dei relativi Presidenti;
 - o) proporre al Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Presidenza, le designazioni in seno agli organismi tecnico-consultivi dell'ANCE e ANCE LAZIO;
 - p) coordinarsi con i singoli Vice Presidenti per l'esercizio, da parte di questi ultimi, dei poteri di rappresentanza esterna dell'ANCE ROMA - ACER;
 - q) proporre al Consiglio Generale, sentita il Consiglio di Presidenza, l'utilizzazione della procedura di consultazione dei soci;
 - r) nominare il Presidente del Collegio arbitrale;
 - s) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello Statuto.
 - t) curare l'immagine dell'Associazione anche attraverso gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione.
4. In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate, fino alla cessazione della situazione di assenza o impedimento, dal Vice

Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano per appartenenza associativa o, in subordine, di età. Il Vice Presidente convoca il Consiglio di Presidenza che prende atto della situazione di assenza o impedimento e procede alla relativa comunicazione al Consiglio Generale.

5. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza del suo mandato, ivi comprese le dimissioni, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente con maggiore anzianità associativa o, in subordine, di età. Il Vice Presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la presa d'atto della situazione di cessazione e procede alla relativa comunicazione al Consiglio Generale. Successivamente il Vice Presidente procede a convocare l'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli organi associativi.

33. Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti in numero di 5 sono eletti dall'Assemblea, unitamente al Presidente e durano in carica quattro anni.
2. I cinque Vicepresidenti di linea sono i seguenti:
 - rapporti sindacali, problemi del lavoro e sicurezza;
 - opere pubbliche;
 - edilizia, territorio e ambiente;
 - rapporti associativi;
 - centro studi e fiscale
3. Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti ed alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.
4. In caso di prolungata assenza od impedimento di un Vice Presidente, constatati dal Consiglio di Presidenza e comunicati al Consiglio Generale, le sue attribuzioni sono esercitate dal Presidente dell'Associazione, che può anche delegarle, in tutto o in parte, ad un componente del Consiglio Generale, il quale, per tale periodo, entra a far parte del Consiglio di Presidenza.
5. Qualora un Vice Presidente venga a cessare durante il suo mandato, anche nell'ipotesi di dimissioni, il Presidente può individuare il sostituto la cui designazione dovrà essere ratificata alla prima assemblea utile. Il mandato del nuovo Vice Presidente scade unitamente a quello del Presidente in carica al momento della sua nomina.

6. La carica di Vice Presidente dell'Associazione è incompatibile con altre cariche in seno a ANCE ROMA - ACER e con la carica di Presidente di organismi esterni promozionali ed operativi istituiti, promossi o gestiti da ANCE ROMA - ACER.

34. Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, per non più di due mandati consecutivi. Il Tesoriere che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi può essere riletto nella carica stessa solo dopo che sia trascorso un quadriennio. E' componente del Consiglio di Presidenza.
2. Il Tesoriere svolge le funzioni di amministrazione e gestione economico-finanziaria e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.
3. Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

35. Comitati Dimensionali

1. In occasione della richiesta di iscrizione i soci ordinari debbono indicare il gruppo dimensionale cui intendono aderire:

I gruppi dimensionali sono articolati in:

- Gruppo dimensionale delle Piccole Imprese
- Gruppo Dimensionale delle Medie e Grandi Imprese
- Gruppo Dimensionale della Promozione Edilizia

Le imprese già iscritte come soci ordinari debbono procedere a tale indicazione entro 15 gg dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Entro 15 gg dalla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, si tengono le tre assemblee di settore cui fanno parte rispettivamente tutti i soci che hanno fornito l'indicazione del gruppo dimensionale cui intendono aderire. La convocazione delle Assemblee di settore avviene con avviso pubblicato sul sito dell'associazione almeno una settimana prima del giorno fissato per le assemblee medesime e mediante comunicazione inviata in pari data via pec.

Le predette assemblee si intendono regolarmente costituite con la presenza di almeno il 20% dei componenti il gruppo dimensionale. Le assemblee eleggono il Presidente del Comitato esecutivo, cui spetta di diritto un posto in Consiglio di Presidenza, con il voto pari al 50 % più uno dei presenti.

3. I Comitati esecutivi delle Piccole Imprese, delle Medie-Grandi Imprese e della Promozione edilizia sono formati da tutte le imprese che hanno manifestato adesione al relativo Gruppo Dimensionale.

36. Il Collegio dei Garanti Contabili

1. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente. L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi. I Garanti contabili durano in carica per quattro anni, e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi. Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.
2. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.
3. I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.
4. Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.
5. Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

37. I Probiviri

1. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.
2. Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

3. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

4. Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.
5. I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

6. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale Del foro di Roma tra quelli eletti dall'Assemblea.
7. La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

8. L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

9. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
10. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

11. I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

12. Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

13. Salvo quanto previsto dall'art.20 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

14. In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

15. Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

38. Comitato di Ammissione e Vigilanza

1. Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è organo di controllo:

- a) sulla regolarità associativa delle imprese e dei loro rappresentanti di cui all'art.4, secondo comma, del presente Statuto;
- b) sulla regolarità contributiva delle imprese associate, ai sensi delle norme del presente Statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei soci;
- c) sulla permanenza in capo ai soci con cariche associative dei requisiti di eleggibilità al fine dell'eventuale attivazione della procedura di decadenza;
- d) sulla verifica dei requisiti associativi e contributivi ai fini sia della eleggibilità che del subentro nelle cariche sociali.

2. Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è composto da un Presidente che lo convoca e da quattro componenti eletti per ogni mandato dalla Assemblea Generale dei soci. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno tre dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.

3. Il Presidente del Comitato è componente di diritto del Consiglio Generale.

4. In ipotesi di assenza o temporaneo impedimento del Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza, previa delibera del Consiglio Generale, le sue funzioni, anche ai fini della partecipazione al Consiglio Generale, vengono esercitate, per tutta la durata della sostituzione, dal componente del Comitato con maggiore anzianità associativa o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

5. Nel caso che il Presidente del Comitato venga a cessare dalla carica durante il suo mandato, gli subentra, previa delibera del Consiglio, anche ai fini della sua nomina a componente di diritto del Consiglio stesso, il più anziano associativamente, o in subordine il più anziano

anagraficamente, degli altri quattro componenti il Comitato. Quest'ultimo svolgerà il suo incarico fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione in carica al momento della sua nomina. Il Comitato si reintegra con la nomina di colui che in sede di votazione Assembleare per la elezione dei componenti il Comitato ha riportato più voti tra i non eletti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti di eleggibilità.

6. Il Comitato delibera l'ammissione a socio ordinario delle imprese che ne facciano richiesta riferendone, se necessario, al Consiglio e lo stesso Comitato propone al Consiglio Generale l'eventuale sospensione ovvero la decadenza dalla qualità di socio di quelle imprese che siano incorse in gravi inadempienze contributive.
7. Il Comitato delibera, altresì, sull'ammissione al Gruppo Corrispondenti.
8. Il Comitato delibera sull'ammissione a socio aggregato.
9. Il Comitato di Ammissione e Vigilanza, sulla base degli indirizzi e delle regole contenuti nel regolamento approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza sovrintende alla verifica dei poteri dei rappresentanti delle imprese associate nonché della regolarità contributiva di queste, sia ai fini della partecipazione, con esercizio dei diritti sociali, all'Assemblea generale dei soci, sia ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità alle cariche sociali.
10. Il Comitato, in sede di votazioni per le elezioni delle cariche sociali, coadiuva gli scrutatori nelle operazioni di votazione.

39. Commissioni Referenti

1. Sono costituite le seguenti cinque Commissioni Referenti, in qualità di organismi consultivi, per ciascuna delle linee operative indicate dal presente Statuto:
 - 1) Commissione Referente per i rapporti sindacali, problemi del lavoro e sicurezza;
 - 2) Commissione Referente per le opere pubbliche;
 - 3) Commissione Referente per l'edilizia, territorio ed ambiente;
 - 4) Commissione Referente per i rapporti associativi;
 - 5) Commissione Referente per il centro studi e per il settore fiscale.

40. Composizione - Competenze

1. Ciascuna Commissione Referente è presieduta dal Vice Presidente dell'Associazione al quale è attribuita la responsabilità per la linea operativa di competenza.

2. Le Commissioni Referenti sono costituite da non più di 20 componenti, nominati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza d'intesa con il Vice Presidente responsabile, di cui almeno quattro individuati fra i componenti il Consiglio Generale, uno fra i membri di ciascuna delle altre Commissioni Referenti.
 3. Ai fini della composizione delle Commissioni Referenti di cui all'articolo precedente possono essere nominate anche persone esperte nelle materie di competenza.
 4. Nel corso della prima riunione ogni Commissione Referente elegge, nel proprio ambito e su proposta del Presidente della Commissione medesima, un Vice Presidente che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
 5. E' compito delle Commissioni Referenti elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché formulare alla Consiglio di Presidenza e al Consiglio Generale i pareri per deliberare sui problemi rientranti nei settori di competenza.
 6. Il Presidente di ogni Commissione Referente assumerà, nell'ambito dei poteri conferitigli, le iniziative operative conseguenti e curerà il collegamento diretto e costante tra la fase consultiva e quella decisionale dell'Associazione.
- Ogni socio può chiedere di essere invitato alle Commissioni cui parteciperà senza diritto di voto.

41. Gruppo Giovani Imprenditori Edili

1. Nell'ambito dell'ANCE ROMA - ACER è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili.

Il Gruppo opera in base ad un proprio regolamento deliberato dal Gruppo stesso e ratificato dal Consiglio Generale, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori dell'Associazione e con le norme che regolamentano il funzionamento dell'Associazione stessa e dell'ANCE.

Il Gruppo ha lo scopo di:

- a) stimolare nei giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa, di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) promuovere all' interno dell'Associazione tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;

- c) contribuire alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee ed azioni.
2. Il Gruppo elegge il suo Presidente tra i giovani aventi i requisiti di eleggibilità ai sensi del presente Statuto.
- La durata del mandato, nonché la sua eventuale rinnovabilità, del Presidente del Gruppo Giovani viene determinata dal Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori, ratificato dal Consiglio Generale dell'Associazione.
- Il Presidente del Gruppo Giovani in carica fa parte di diritto del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.
3. I due Vice Presidenti del Gruppo Giovani in carica fanno parte di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione sempreché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità.
- Il loro mandato ha la durata determinata dal Regolamento interno del Gruppo.
4. Qualora il Presidente od i due Vice Presidenti del Gruppo Giovani vengano a cessare durante il loro mandato, sarà il Gruppo Giovani, sulla base del suo Regolamento, a procedere alle necessarie sostituzioni.

42. Struttura operativa

1. Gli organi deliberanti ed esecutivi dell'Associazione, per il loro funzionamento e per l'esercizio dei servizi istituzionali alle imprese associate, si avvalgono delle prestazioni della struttura operativa costituita dagli uffici dell'Associazione stessa e da questa dipendenti.

43. Direzione Generale

1. L'Associazione dispone di una Direzione Generale composta da un Direttore Generale ed, eventualmente, da un Vice Direttore Generale, il quale collabora con il primo e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
2. In attuazione delle direttive del Presidente e degli organi deliberanti dell'Associazione la Direzione Generale provvede alla gestione, organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Associazione, coordinandone l'attività.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza.
4. Il Direttore Generale propone al Presidente l'organigramma della Direzione, dei servizi e degli uffici dell'Associazione, indicandone attribuzioni e funzioni, l'assunzione,

l'inquadramento e il licenziamento del personale dipendente, e dà attuazione ai conseguenti provvedimenti disposti dal Presidente.

5. Il Direttore Generale partecipa, svolgendo le funzioni di Segretario, all'Assemblea e alle riunioni degli organi deliberanti ed esecutivi dell'Associazione, ed è responsabile della tenuta e della conservazione dei relativi registri dei verbali.
6. Il Direttore Generale, infine, dà attuazione alle disposizioni impartite dal Presidente e dal Tesoriere concernenti la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, ed è responsabile della conservazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi.

44. Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote e dai contributi associativi previsti dal presente statuto;
 - b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
 - c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dalle rendite, dai dividendi od utili provenienti da società od enti partecipati e da ogni altra entrata;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE ROMA - ACER e dalle eventuali devoluzioni di beni, crediti e valori fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

45. Amministrazione e gestione

1. Alla amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.
2. Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.
3. Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

4. Il Presidente può delegare per iscritto al Direttore Generale la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma.
5. In caso di assenza o di impedimento di breve durata, il Tesoriere può delegare per iscritto ad un componente il Consiglio di Presidenza la sottoscrizione degli atti previsti dal presente articolo, co.3°.

46. Esercizio finanziario - Bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuali, sulla base degli appositi schemi predisposti dal Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, sono adottati dal Consiglio di Presidenza e quindi presentati al Consiglio Generale, che deve ratificarli ai fini dell'esame e della successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci ordinari.
3. Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale al Collegio dei Garanti contabili che redige apposita relazione scritta.
4. Il bilancio preventivo è accompagnato, in Assemblea, da una relazione del Consiglio Generale, curata dal Tesoriere.
5. Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Collegio dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i rappresentanti delle imprese associate possono prendere visione, presso la sede di ANCE ROMA - ACER.
6. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

47. Disciplina dei termini

1. I termini previsti dal presente Statuto debbono intendersi espressi in giorni naturali e consecutivi.

48. Durata dell'Associazione - Scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere disciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle imprese associate, in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea Generale dei soci, che lo ha deliberato, nomina un Comitato di tre liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

49. Anagrafe

Presso ANCE ROMA – ACER è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance e delle imprese aggregate appartenente ai Soci aggregati di Ance (ed eventuali altre categorie).

ANCE ROMA – ACER è obbligata a comunicare all'Ance le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti da ANCE ROMA – ACER, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

50. Coordinamento con le norme statutarie dell'ANCE

1. Il Consiglio Generale ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale e sostanziale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per uniformare e coordinare in quanto necessario le presenti norme con lo Statuto dell'ANCE. Tali modifiche dovranno essere ratificate dall'Assemblea Generale dei soci nella prima seduta ordinaria dopo la delibera del Consiglio Generale.

51. Norme di rinvio

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto ANCE e alle norme di legge.